

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA PER
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE
GASSATA/SEMIGASSATA "CASA DELL'ACQUA"**

Reg. Scr. Priv. N. ____/2020

L'anno duemilaventi addì ____ del mese di _____ (/ /) in San Quirico d'Orcia presso la sede comunale posta in SAN QUIRICO D'ORCIA P.zza Chigi, 2 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del 20/08/2020

TRA

1) L'Ing. Lidia D'ERRICO, nata a Friedrichshafen (D) il 30/06/1979, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Gestione del Patrimonio del Comune di San Quirico d'Orcia che interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (C.F. 00216560524) in forza del decreto sindacale n. 2 del 19/01/2018

E

2) la ditta _____ con sede legale in _____ via _____ (PI _____ CF _____) qui rappresentata dal Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ qui di seguito indicato come "Concessionario"

PREMESSO CHE

Con deliberazione GC n. 116 del 20/08/2020 l'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori interessati alla concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione, per un periodo di 5 anni, prorogabile per ulteriori 5 anni di n. 1 (uno) di un impianto erogatore di acqua microfiltrata naturale e gassata/semigassata (Casa dell'acqua);

Con determinazione dell'Area Tecnica Gestione del Patrimonio n. ____ del _____ è stata indetta la procedura di manifestazione di interesse, è stata approvata la documentazione relativa alla procedura e sono stati stabiliti i termini di pubblicazione. L'Avviso, corredato della documentazione, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line al n. ____ in data _____ per 30 gg. naturali e consecutivi con scadenza _____

Con determinazione dell'Area Tecnica Gestione del Patrimonio n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria delle domande di manifestazione di interesse ammesse e individuato il soggetto assegnatario dell'area pubblica previa verifica dei requisiti;

In data _____ il soggetto risultato assegnatario ha acquisito la Concessione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento COSAP;

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio, previa concessione di suolo pubblico, di un distributore automatico di acqua alla spina CASA DELL'ACQUA, da installarsi sul territorio del comune nel seguente modo:

- **PORZIONE (N. 1 POSTO MACCHINA) DI PARCHEGGIO POSTO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA DOPO IL CIVICO 5/A, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA.**

L'ingombro del manufatto non potrà essere superiore ad uno stallo per un posto auto quantificabile in mq. 12,50 (mt. 5x2,50), incluso l'aggetto di eventuali pensiline/tetti, archetti parapetonali a protezione degli utenti per evitare interferenze con il parcheggio limitrofo. L'area di concessione dovrà comprendere l'arretramento rispetto al bordo strada di almeno mt. 1,5 per garantire la sicurezza dell'utenza.

la superficie pari a mq. 12,50 è da intendersi come superficie massima/complessiva oggetto di concessione.

Al concessionario sarà richiesto il pagamento della tassa di occupazione dello spazio e dell'area pubblica in applicazione del Regolamento Comunale COSAP vigente.

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante entro 90 giorni dalla firma della presente Convenzione, pena la decadenza automatica della concessione stessa.

ART. 2 OBBLIGHI DITTA

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione la Ditta si impegna a :

a) Provvedere a propria cura e spese alla fornitura, installazione, messa in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio. Il Concessionario deve inoltre garantire l'idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;

b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le strutture dovranno essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;

c) provvedere a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture ivi compresa l'acquisizione dell'autorizzazione Paesaggistica Semplificata, SCIA edilizia, SCIA per la vendita attraverso apparecchi automatici settore alimentare e relativa Notifica

art. 6 Reg. CE 852/2004; la gestione dell'impianto e la distribuzione e vendita dell'acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;

d) corrispondere al Comune la tassa di occupazione di suolo pubblico attualmente quantificata in € 16,00/Mq/anno come da Regolamento per l'applicazione COSAP approvato con deliberazione CC n. 09 del 23/02/2010 e ss.mm.ii. salvo modifiche successive che saranno comunicate al Concessionario;

e) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare la struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al Concessionario;

f) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti in particolare dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata con esclusione del consumo di acqua potabile e dell'energia elettrica;

g) effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno quadrimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi dovranno essere ogni volta trasmessi in copia al Comune. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari (ASL, etc.);

h) il prezzo di vendita dell'acqua naturale e gassata/semigassata, dovrà restare invariato per tutta la durata della Convenzione nonché in caso di proroga di ulteriori anni 5;

i) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

j) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;

k) assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;

l) stipulare e presentare al Comune apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con copertura per tutto il periodo della Concessione;

m) saranno a totale carico del Concessionario le spese per la eventuale installazione/manutenzione di apparecchiature per videosorveglianza e sistemi di allarme;

n) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione.

ART. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a :

- Assegnare al Concessionario l'area pubblica per un periodo di n. 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, RINNOVABILI per ulteriori 5 anni come riportato al successivo art. 9;
- Fornire allacciamento rete idrica e sostenere i costi consumo acqua
- Fornire allacciamento rete elettrica e sostenere i costi consumo energia elettrica

ART. 4 REQUISITI TECNICI

La CASA DELL'ACQUA dovrà essere dotata di minimo un punto di erogazione da cui sarà possibile :

- prelevare acqua naturale e gassata/semigassata sempre refrigerata;
- applicare filtri ionizzanti che dovranno sempre essere sottoposti a costante manutenzione;
- informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- modalità di selezione del prelievo ;
- illuminazione;

ART. 5 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l'erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata naturale e gassata/semigassata refrigerata), attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chivette per l'acquisto di acqua naturale e gassata/semigassata.

Il prezzo dell'acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, è pari a cinque centesimi di euro per litro.

ART. 6 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese derivanti dagli obblighi riportati al precedente art. 2. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti. Il Comune si riserva la facoltà

di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il Concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare l'impianto alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, il Comune procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario. In ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell'impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole. A tale scopo sono state presentate le seguenti polizze assicurative come stabilito all'art. 12 dell'Avviso di Manifestazione di Interesse _____

Il Concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione della struttura ed area.

ART. 8 PROPRIETÀ DELL' IMPIANTO

Le strutture sono bene strumentale di proprietà della Ditta.

ART. 9 DURATA E DECORRENZA

La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 5 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.

ART. 10 OPERATIVITÀ

Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il

sig. _____ tel _____ fax _____
e-mail _____.

ART. 11 CESSIONE

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali. È vietata la subconcessione.

ART. 12 CONTROVERSIE

Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto;

Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Siena, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento danni:

- siano realizzate opere difformi da quelle autorizzate;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte della Usl o di altri organi o Enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento del canone concessorio del suolo pubblico;
- ripetuta deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni connesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti;

- eventi di frode o sentenze di passato in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
 - apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
 - inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
 - sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
 - ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai termini previsti al precedente art. 2
 - messa in liquidazione o cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
 - Mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze RCT / RCO. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune mediante preavviso scritto con termine di 30 gg. senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere
- Con la risoluzione anticipata dalla presente Convenzione sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
- Verificatasi l'ipotesi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di scorrere la graduatoria dei partecipanti alla manifestazione di interesse, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

ART. 14 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY

Il Comune e il Concessionario si impegnano ad effettuare il trattamento delle informazioni che li riguardano in conformità agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di comportamento del Comune di San Quirico d'Orcia di cui alla deliberazione GC n. n. 10 del 25/01/2014 come aggiornato con delibera GC n. 59 del 12/04/2018;

Si dà atto che la presente Convenzione sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131.

Il presente contratto è sottoscritto dalle entrambe le parti con firma digitale in corso di validità. letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di SAN QUIRICO D'ORCIA
Il Responsabile Area Tecnica - Patrimonio
Ing. Lidia D'Errico
